



ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N. 41 del 23 febbraio 2011

OGGETTO: Accoglimento richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno tempo parziale della Sig.ra Elisa Grieco. Parziale rettifica della Determina del Direttore Amministrativo n. 1/2011

Il Segretario Generale
f.to Avv. Tiziana Di Maria

UFFICIO PROPONENTE: Direzione Amministrativa

Firma f.to Dott. Stefano Felicioni data 21.02.2011

Estensore dell'atto: Tiziana Loreti

Visto per l'istruttoria dell'atto: Ufficio Personale

Firma f.to Sig.ra Silvana Cianfarani data 21.02.2011

Parere favorevole del Direttore Amministrativo per la regolarità amministrativa, contabile e per la legittimità dell'atto;

Firma f.to Dott. Stefano Felicioni data 21.02.2011

Visto per presa visione: Ufficio Ragioneria

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli data 21.02.2011

**IL SEGRETARIO GENERALE****PREMESSO**

- che con determina del Direttore Amministrativo n. 6/2010 è stata accolta la richiesta di congedo parentale retribuito al 30% alla dipendente Elisa Grieco per il periodo dal 03.12.2010 al 02.02.2011;
- che con determina del Direttore Amministrativo n. 1/2011 è stata accolta la richiesta di prosecuzione del congedo stesso fino al 04.03.2011;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1433 del 18/02/2011, la dipendente, attualmente in forza presso la Segreteria Generale in qualità di Esecutore Amministrativo – cat. B, ha chiesto di revocare parzialmente il periodo di congedo parentale richiesto relativamente al periodo 01/03/2011 – 04/03/2011 e, contestualmente, di poter usufruire, a far data dal 1° marzo 2011, dell'orario di servizio a tempo parziale per la durata di due anni nella misura del 83,3 %, quantificato in 30 ore settimanali;

VISTO che l'art. 4 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14/9/2000 prevede che gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale anche mediante la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati;

ATTESO

- che tale tipologia di articolazione della prestazione e la sua distribuzione rientra in quelle contrattualmente previste all'art. 5, comma 2, lett. b) del CCNL Comparto EE.LL del 14/09/2000;
- che viene rispettato il limite di cui al comma 2 dell'art. 4 dello stesso CCNL che fissa al 25% della dotazione organica complessiva del personale il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale che l'Ente può instaurare;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, parte integrante del presente dispositivo;

- 1) di revocare parzialmente la determina del Direttore Amministrativo n. 1/2011 per quanto attiene la durata del periodo di congedo parentale richiesto che verrà a scadere, di conseguenza, il giorno 28/02/2011;
- 2) di accogliere, con decorrenza 01/03/2011 e per la durata di due anni, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la modifica dell'impegno orario che viene ridotto all'83,3 % e che viene quantificato in 30 ore settimanali;
- 3) di procedere alla riduzione del 16,7 % del compenso economico spettante alla dipendente in oggetto con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Tiziana Di Maria

Copia conforme all'originale pubblicata all'Albo dell'Ente in data 23 febbraio 2011.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Stefano Felicioni)